

I cahiers de doléances

Il testo che si presenta è un estratto di uno di quei *cahiers de doléances* redatti in tutta la Francia nella primavera del 1789 in vista della riunione degli Stati generali. Nella lista delle rimostranze che i rappresentanti del Terzo Stato avrebbero espresso troviamo alcuni dei principali motivi di fermento che animavano la Francia alla vigilia della Rivoluzione: dalle sperequazioni insite nel sistema fiscale, alla confusione generata dalla mancanza dell'uniformità delle leggi, dalla venalità delle cariche e dei titoli nobiliari, all'anacronistico gravame dei diritti feudali.

La mobilitazione dell'intera Nazione, generata dalla redazione di tali «quaderni di rimostranze», contribuì a creare un clima di aspettative destinate tuttavia a rimanere deluse dalla riunione di Versailles del 5 maggio 1789.

Quaderno delle rimostranze, lagnanze e suppliche degli abitanti componenti il Terzo Stato della città di Civray

Art. 1. I deputati di Civray lamenteranno che, dovendo le imposte essere approvate dal popolo, e le leggi essere il risultato della loro comune volontà, siano state stabilite varie imposte e fatte parecchie leggi senza il consenso della Nazione.

Chiederanno la riforma di questo abuso e che si ordini per l'avvenire che non sia fatta e promulgata nessuna legge, né stabilita nessuna imposta, senza la consultazione e il consenso degli Stati Generali.

Art. 2. Rileveranno che sono stati fatti numerosi prestiti ed intraprese e che sono stati creati numerosi posti inutili o onerosi al pubblico senza che la Nazione sia stata consultata.

Chiederanno che innanzitutto si esaminino i debiti dello Stato; che gli Stati Generali si dognino di occuparsi della loro estinzione, soppressione e conveniente riduzione; che si stabilisca una giusta economia nell'amministrazione delle finanze, che si annullino i contratti rovinosi, che soprattutto sia preso in considerazione il fatto che i creditori dello Stato acquisteranno una sicurezza insperata, per cui dovrà necessariamente seguire una riduzione degli interessi.

Art. 3. Lamenteranno che le imposte sono state ripartite, non in base all'interesse che ciascuno ha al mantenimento di una forza pubblica per contenere il nemico straniero e reprimere il nemico domestico, ma in considerazione del minore potere e della minore resistenza dei Corpi e degli Stati, per cui è risultata una sperequazione soprattutto a danno della classe più povera.

Chiederanno che le imposte siano ripartite fra tutti i sudditi del re, nobili, ecclesiastici ed altri, senza distinzioni né privilegi, in maniera uniforme, proporzionale, chiara; e che la percezione sia fatta nella maniera meno costosa e meno gravosa [...].

Art. 4. Lamenteranno che tra le imposte indirette in vigore ve ne sono molte che nuocciono al commercio interno del Regno, altre che si percepiscono in maniera incerta e ingiusta,



dando luogo a inquisizioni vessatorie odiose; che l'appaltatore delle imposte, interprete di regolamenti sempre nuovi e mutevoli, esercita, col favore di sottili interpretazioni, un potere arbitrario sulle ricchezze private [...].

Chiederanno la sospensione dei diritti dannosi e proibitivi, come il diritto di tratta che ostacola il commercio all'interno del Regno. [...]

[Chiederanno la soppressione del diritto di concessione di feudi ai plebei] e insieme l'abrogazione di quella legge ingiusta che non v'è terra senza signori.

Quante volte questa legge funesta e la paura dell'appaltatore delle imposte hanno distolto i proprietari dal redimere la propria terra dai diritti signorili ed hanno finanche costretto a riconoscere il diritto di signori a quali non si doveva niente!

Quanto più volentieri il coltivatore curerebbe un fondo meno asservito! Quante volte infine i diritti signorili provocano processi rovinosi che tolgono i mezzi per pagare le imposte statali, le quali dovrebbero sostituire anche i diritti signorili, essendo stata la *taglia* all'inizio un diritto signorile e una imposta per i plebei [...].

Art. 9. Chiederanno inoltre la riforma delle leggi civili e criminali e di tutte le altre e la compilazione di un codice penale.

Art. 10. Lamenteranno che la varietà delle leggi e delle consuetudini danno luogo a grandi difficoltà e provocano una specie di disunione tra popoli vicinissimi.

Chiederanno che quelle differenti leggi siano gradualmente ravvicinate le une alle altre, soprattutto quelle che riguardano l'autorità del padre e del marito, le tutele, le doti, l'uso comune dei beni, le successioni, le donazioni, i testamenti e i fedecommissi, che è conveniente restringere il più possibile.

Art. 11. Chiederanno la soppressione [...] delle *corvées* e di altri diritti che si rifanno alla servitù personale e al regime feudale [...].

Art. 16. Osserveranno che è giusto accordare la nobiltà a persone di merito riconosciuto e distinto, ma che non la si deve concedere per il prezzo di un ufficio che sarà rivenduto dal proprietario nobilitato o dai suoi figli ad altri ai quali darà, con lo stesso prezzo, un primo grado di nobiltà; questo attributo glorioso dovendo essere una ricompensa gratuita e il premio del talento e di grandi virtù, non è giusto che si possa acquistarlo a prezzo di danaro.

Art. 17. Lamenteranno i deputati che il reclutamento della milizia è molto dannoso, che la migliore gioventù lascia le campagne e il lavoro per entrare a servizio di persone privilegiate, che inoltre è molto gravoso al popolo per le contribuzioni alle quali dà luogo.

Chiederanno che il reclutamento non sia più fatto per sorteggio e che con incentivi onesti e volontari si invitino i giovani di tutte le classi a entrare nella milizia; ma è desiderabile che il Terzo Stato non sia escluso come sembra esserlo, dagli impieghi militari, e che il merito dia la possibilità di far carriera.

Art. 18. Lamenteranno che si invia da Francia molto denaro a Roma per bolle, provisioni, dispense [...].

Art. 19. Chiederanno che si provveda alla sussistenza dei parroci soltanto con i beni ecclesiastici, e che si affranchino da questa contribuzione le decime feudali e laiche, o almeno che queste non siano gravate se non fino alla concorrenza dell'antica porzione congrua di trecento lire, o ancor meglio che si aumentino le entrate con la soppressione di qualche ordine regolare, le cui rendite potrebbero essere destinate a questo fine.

Fonte: F. Gaeta – P. Villani, *Documenti e testimonianze. Antologia di documenti storici*, Principato, Milano, 1978, pp. 531-533.

